



NOTAIO
Michele Dal Maso

REPERTORIO N. 8147

RACCOLTA N. 5476-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore undici e minuti trenta.-----

-----24 MAGGIO 2019-----

In Rossano Veneto (VI), Via Bassano n. 22, nel mio studio.----

Avanti a me **dott. MICHELE DAL MASO di Sante NOTAIO in ROSSANO VENETO**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, -----

-----E' COMPARSA LA SIGNORA:-----

- **ZANOLLA SARA** nata a Vicenza l'11 agosto 1981, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra, cittadina italiana come dichiara, della cui identità personale io Notaio sono certo.-----

La Comparsante, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa denominata "**LEgger-MENTE COOPERATIVA SOCIALE**" con sede in **VICENZA**, Via Macchiavelli n. 18, Codice fiscale, Partita IVA e n. **04103270247** di iscrizione del Registro delle Imprese di Vicenza, R.E.A. VI-379254, mi dichiara che sono qui presenti, in proprio e per delega, i soci della predetta società per costituirsi in assemblea totalitaria, per deliberare sugli argomenti di cui appresso, ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le deliberazioni che la stessa sarà per adottare.-----

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:-----
ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Richiedente, il quale-----

-----**constata**-----

- che sono presenti, in proprio e per delega, tutti i soci aventi diritto di voto, e segnatamente:-----

-- **ESSA RICHIEDENTE**;-----

-- **SEGATO SEBASTIANO** nato a Nove (VI) il 26 marzo 1949;-----

-- **BERTON MARIA ANGELA** nata a Marostica (VI) l'1 ottobre 1952;

-- **BERNARDELLE ROBERTA** nata a Thiene (VI) il 16 maggio 1970;--

-- **RICCITIELLO MARTA** nata a Cittadella (PD) il 10 dicembre 1974;-----

- **COSTENARO ANNA** nata a Marostica (VI) il 15 gennaio 1983, rappresentata dal signor **SEGATO SEBASTIANO**, per regolare delega che rimane acquisita agli atti sociali;-----

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di: **ESSA RICHIEDENTE** (Presidente), **BERTON MARIA ANGELA** (Vice Presidente), **BERNARDELLE ROBERTA** (consigliere) e **RICCITIELLO MARTA** (consigliere);-----

- che la società non ha organo di controllo;-----

-----**accertata**-----

l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti,---

-----**dichiara**-----

- che la presente Assemblea è regolarmente costituita, anche

Registrato a
BASSANO
DEL GRAPPA
il 04/06/2019
n. 6239 - 1T

senza previa formale convocazione, essendo presenti, in proprio e per delega, tutti gli aventi diritti di voto, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ed essendo tale forma ammessa espressamente dall'art. 20 dello Statuto Sociale.-----

Tutto ciò constatato e dichiarato, gli intervenuti stabiliscono gli oggetti da trattarsi dalla presente Assemblea, nel seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

1) Modifiche dello Statuto Sociale per aggiornarlo ed adeguarlo alle vigenti norme legislative e segnatamente modifica dell'art. 24 dello Statuto Sociale relativo al Consiglio di Amministrazione e dell'art. 29 dello Statuto sociale relativo al Collegio Sindacale;-----

2) Modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale relativo allo scopo;-----

3) Approvazione nuovo statuto.-----

Il Presidente illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono di modificare ed adeguare lo statuto, e segnatamente la modifica dell'art. 24 dello Statuto Sociale relativo al Consiglio di Amministrazione e dell'art. 29 dello Statuto sociale relativo al Collegio Sindacale, nonché la modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale relativo allo scopo.-----

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con il voto favorevole di tutti i soci, all'unanimità,-----

-----**delibera**-----

- **di modificare** lo statuto per aggiornarlo ed adeguarlo alle vigenti norme legislative e di revisionarlo formalmente;-----

- **di prevedere** che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per un triennio e di modificare conseguentemente l'art. 24 nel modo seguente:-----

"Art. 24 Consiglio di Amministrazione-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperativi persone giuridiche.-----

Gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.";-----

- **di prevedere** che l'organo di controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, si componga di un Sindaco Unico oppure di tre membri effettivi e due supplenti in caso di nomina di un Collegio Sindacale, e di modificare conseguentemente l'art. 29 dello Statuto sociale nel modo seguente:-----

"Art. 29 Organo di Controllo-----

L'organo di controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, si comporrà di un Sindaco Unico oppure di tre membri effettivi e due supplenti in caso di nomina di un Collegio Sindacale.-----

Per quanto attiene ai requisiti ed ai limiti temporali del mandato, nonché a quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa prevista dal Codice Civile. -----

L'organo di controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, esercita il controllo contabile, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.-----

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.-----

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo amministrativo e l'Organo di Controllo devono specificamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.";-----

- di precisare che la società è caratterizzata da uno scopo mutualistico rivolto ai suoi soci: essa offre possibilità di lavoro, fornisce beni, servizi o altre possibilità a condizioni di vantaggio rispetto al mercato; che lo scopo mutualistico perseguito dalla cooperativa consiste nel favorire l'integrazione sociale mediante la gestione di servizi socio sanitari ed educativi essendo una cooperativa di tipo "A", e nel fornire ai soci occupazione a migliori condizioni economiche, sociali e professionali, e di modificare conseguentemente l'art. 3 dello Statuto sociale nel modo seguente:-----

"Art. 3 Scopo -----

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apolitica e svolge la propria attività principalmente in tutto il territorio nazionale. Essa si basa sui principi della nonviolenza, della solidarietà sociale, della interculturalità e dell'ecologia.-----

La Cooperativa è infatti caratterizzata da uno scopo mutualistico che è:-----

- quello di favorire l'integrazione sociale mediante la gestione di servizi socio sanitari ed educativi essendo una cooperativa di tipo "A". La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini anche per lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, profes-

sionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale;-----

- è rivolto ai suoi soci: essa offre possibilità di lavoro, fornisce beni, servizi e altre possibilità a condizioni di vantaggio rispetto al mercato.-----

Opera sul territorio con progetti psicoeducativi, abilitativi, diagnostici, riabilitativi, pedagogici, didattici, ludici e socio-culturali fondati sull'esperienza della partecipazione, dell'educazione attiva e della valorizzazione critica delle esperienze/competenze rivolti anche a bambini, ragazzi e adolescenti in particolare con disturbi evolutivi e disturbi specifici dell'apprendimento. Inoltre persegue obiettivi che favoriscano il benessere psicologico e supportino in generale ragazzi, famiglie e agenti educativi, allo scopo di prevenire situazioni di disagio e di "burn out". -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge del 3 aprile 2001, n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.";-----

- **di approvare lo statuto** nella sua formulazione aggiornata che, sottoscritto dalla Comparsa e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera A)**.-----

La Comparsa mi dispensa dalla lettura dell'allegato.-----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che, in costanza d'assemblea, ho letto alla Comparsa, la quale, da me interpellata, lo approva e lo conferma.-----

Scritto in parte a mano da me Notaio e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, consta di tre fogli di cui occupa otto facciate e quanto della presente.-----

Viene sottoscritto essendo le ore dodici e minuti quindici.---

F.TO: SARA ZANOLLA -----

MICHELE DAL MASO NOTAIO (L.S.)-----

All. "A" al n. 8147 di repertorio e n. 5476 di raccolta-----

-----S T A T U T O-----

-----DELLA SOCIETA' COOPERATIVA-----

-----"LEgger-MENTE COOPERATIVA SOCIALE"-----

-----con sede in VICENZA-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 Costituzione e denominazione -----

E' costituita con sede nel comune di **VICENZA** la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata -----

-----"LEgger-MENTE COOPERATIVA SOCIALE".-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

Art. 2 Durata -----

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 Scopo -----

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apolitica e svolge la propria attività principalmente in tutto il territorio nazionale. Essa si basa sui principi della nonviolenza, della solidarietà sociale, della interculturalità e dell'ecologia.-----

La Cooperativa è infatti caratterizzata da uno scopo mutualistico che è:-----

- quello di favorire l'integrazione sociale mediante la gestione di servizi socio sanitari ed educativi essendo una cooperativa di tipo "A". La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini anche per lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale;-----

- è rivolto ai suoi soci: essa offre possibilità di lavoro, fornisce beni, servizi e altre possibilità a condizioni di vantaggio rispetto al mercato.-----

Opera sul territorio con progetti psicoeducativi, abilitativi, diagnostici, riabilitativi, pedagogici, didattici, ludici e socio-culturali fondati sull'esperienza della partecipazione, dell'educazione attiva e della valorizzazione critica delle esperienze/competenze rivolti anche a bambini, ragazzi e adolescenti in particolare con disturbi evolutivi e disturbi specifici dell'apprendimento. Inoltre persegue obiettivi che favoriscano il benessere psicologico e supportino in generale

ragazzi, famiglie e agenti educativi, allo scopo di prevenire situazioni di disagio e di "burn out". -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge del 3 aprile 2001, n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.-----

Art. 4 Oggetto sociale -----

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 3 del presente Statuto e conformemente alla Legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso: -----

- Servizi di consulenza collegati alle tematiche di cui sopra ed in particolare:-----

1. promuovere l'autonomia, la partecipazione e l'integrazione di persone con disturbi evolutivi, con particolare riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);-----
2. fornire supporto e potenziamento alle abilità di apprendimento rivolto ai bambini dei primi anni della scuola primaria;
3. promuovere un approccio metacognitivo che porti i ragazzi ad una maggiore consapevolezza del proprio metodo di apprendimento e degli aspetti emotivo-relazionali in generale, in modo da favorire maggiori competenze sociali e di apprendimento;---
4. promuovere l'utilizzo dell'informatica nell'educazione come mezzo di sperimentazione e strumento di abilitazione per un potenziale raggiungimento dell'autonomia anche in situazione di difficoltà;-----

- servizi di aggiornamento professionale nell'ambito delle nuove tecnologie, collegato alle tematiche di cui sopra, in particolare progettazione di attività formative/educative orientate all'integrazione delle tecnologie digitali/mediatiche nella pratica didattica;-----

- servizi di gestione e/o realizzazione di progetti, collegati alle tematiche di cui sopra ed in particolare volti a:-----

- a) favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, anche tramite aggiornamenti, tavoli di lavoro, formazioni con le scuole di vario grado e laboratori con insegnanti, genitori e ragazzi nell'ottica della formazione continua ("*Life Long Learning*");-----
- b) promozione, organizzazione e gestione di progetti formativi/educativi a insegnanti, operatori e agenzie educative in rete con il territorio e sostegno alla genitorialità;-----

c) organizzazione e gestione di centri di formazione, laboratori e strutture educative di qualsiasi genere;-----
d) supporto e compartecipazione in progetti ed attività a sostegno comunitario o finanziate da terzi;-----
- realizzazione di manuali, dispense, pubblicazioni cartacee o digitali, come fornitore o partner di progetto;-----
- servizi di comunicazione e pubblicazione, collegati alle tematiche di cui sopra ed in particolare: -----
a) offrire alternative sostenibili e individualizzate a persone svantaggiate nell'apprendimento; -----
b) promuovere la cultura, la comunicazione e l'informazione all'interno del territorio di cui fa parte il bambino/ragazzo con disturbi evolutivi e non;-----
c) partecipare, supportare e organizzare eventi, manifestazioni, seminari, convegni;-----
d) contribuire alla diffusione di una cultura educativa che si centri sulla valorizzazione delle diversità e dei differenti stili di apprendimento, sull'educazione attiva, sulla partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli individui senza nessuna discriminazione di sesso, cultura, religione, età e condizione sociale;-----
e) offrire servizi rivolti a scuole, centri formativi/educativi nell'ambito della gestione di attività o progetti di comunicazione e relazioni con il pubblico;-----
f) progettare e realizzare supporti editoriali e di comunicazione elettronici/cartacei finalizzati a promuovere le specifiche competenze ed attività di scuole, centri di formazione e altri istituti e realtà afferenti il settore educativo.-----
La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 Soci cooperatori -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare possono essere soci le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, che: -----

1. non abbiano interessi contrastanti con quelli della società;-----
2. non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;-----
3. si impegnino ad osservare e a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della società.-----

Possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori e soci sovventori. In particolare:-----

1. Sono soci lavoratori coloro che per professione, capacità

effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. -----

2. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Possono essere ammessi soci volontari solo nella misura massima della metà dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-----

3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati al raggiungimento dello scopo sociale. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. -----

Art. 6 Domanda di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare; -----

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; -----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 31 e 32 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento

della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata; --

b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 7 Diritti e obblighi dei soci-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari e prestiti alla società, con le modalità previste dai regolamenti approvati dall'assemblea;-----

d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti

contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società;-----

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in contrasto o pregiudizievole agli interessi della società.-----

Art. 8 Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte. -----

Art. 9 Recesso del socio -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; -----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il

Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. --

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. -----

Art. 10 Esclusione -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; -----

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; -----

f) che in qualunque modo danneggi materialmente la cooperativa o svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;-----

g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive. -----

È inoltre escluso in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi del socio; è escluso di diritto il socio dichiarato fallito. -----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 31 e 32, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. -----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. -----

Art. 11 Morte del socio -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Art. 12 Rimborso delle quote-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della

Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.-----

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. -----

Art. 13 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

-----**TITOLO IV**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

Art. 14 Elementi costitutivi -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;-----
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;-----
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 16;-----
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;-----
4. dalla riserva straordinaria; -----

5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

Art. 15 Vincoli sulle quote e loro alienazione-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. -----

Art. 16 Bilancio d'esercizio -----

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) agosto al 31 (trentuno) luglio di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. --

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

Art. 17 Ristorni -----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. -- La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. -----

Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, -----
- qualifica professionale, -----
- compensi erogati, -----
- tempo di permanenza in cooperativa, -----
- tipologia del rapporto di lavoro, -----
- ulteriori parametri individuati nel regolamento. -----

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio. -----

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione. -----

-----TITOLO V-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 18 Organi sociali -----

Sono organi della cooperativa: -----

1. l'Assemblea dei soci; -----
2. il Consiglio di Amministrazione;-----
3. l'Organo di controllo, se nominato.-----

Art. 19 Funzioni dell'Assemblea -----

L'Assemblea:-----

1. approva il bilancio e destina gli utili/ristorni; -----
2. procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; -----
3. procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, del Presidente nel caso di Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge; -----
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti; -----
5. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno; -----
6. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; -----
- 7.approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto

dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'Organo di controllo; -----

9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. -----

Sono riservate all'Assemblea:-----

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa; -----

2. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; -----

3. le altre materie indicate dalla legge. -----

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea -----

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. -----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza. -----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea. -----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. --

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 21 Costituzione e quorum deliberativi -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo

comma del successivo articolo.-----

Art. 22 Voto ed intervento -----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.---

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, membro dell'Organo di controllo o dipendente della Cooperativa. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,

legalmente consentito. -----
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea. -----

Art. 23 Presidenza dell'Assemblea -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. -----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. -----

Art. 24 Consiglio di Amministrazione-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperativi persone giuridiche.-----

Gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Art. 25 Compiti del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dalla legge, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Art. 26 Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i membri dell'Organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. ----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. --

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. -----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 27 Integrazione del Consiglio di Amministrazione -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla legge, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia

nominato. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. -----

Art. 28 Rappresentanza -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 29 Organo di Controllo-----

L'organo di controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, si comporrà di un Sindaco Unico oppure di tre membri effettivi e due supplenti in caso di nomina di un Collegio Sindacale.-----

Per quanto attiene ai requisiti ed ai limiti temporali del mandato, nonché a quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa prevista dal Codice Civile. -----

L'organo di controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, esercita il controllo contabile, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuite-

gli dalla legge.-----

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.-----

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo amministrativo e l'Organo di Controllo devono specificamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.-----

Art. 30 Revisione legale dei conti -----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-gale iscritti nell'apposito registro. -----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. -----

-----TITOLO VI-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 31 Clausola arbitrale -----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 32, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: ---

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'Organo di controllo, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. -----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

Art. 32 Arbitri e procedimento -----

Gli arbitri sono in numero di: -----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli

10 e seguenti del codice di procedura civile; -----
b) tre, per le altre controversie; -----
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione. -----
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. -----

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. -----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda. -----

-----TITOLO VII-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

Art. 33 Scioglimento anticipato -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 34 Devoluzione del patrimonio finale-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-

ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 16, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 16, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti. -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 35 Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. -----

Art. 36 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa: -----

d) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ---

e) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---

f) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----

g) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ----

Art. 37 Rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità

limitata.-----

F.TO: SARA ZANOLLA -----

MICHELE DAL MASO NOTAIO (L.S.)-----

C O P I A C O N F O R M E

Io sottoscritto avv. Michele DAL MASO di Sante Notaio in Rossano Veneto ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, certifico che la presente copia, composta di sei fogli, è conforme all'originale atto pubblico da me rogato, munito delle prescritte firme e comprensivo di allegato che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Bollo assolto in modo virtuale.

Rossano Veneto (VI), 5 giugno 2019.